

Postiglioni, che pretendessero una mancia maggiore sono puniti con quindici giorni di detenzione, quando poi insistessero con strapazzi, minacce, o violenze, sono puniti di più a norma delle Leggi vigenti.

III. I Mastri di Posta servono i Viaggiatori con i soli Cavalli, ed anche col Legno scoperto così detto *Barella*, quando questo venga dai medesimi ricercato, e per cui non si fa pagamento alcuno. I Mastri di Posta tengono pure a comodo de' Viaggiatori altri Legni coperti, e scoperti, a due, a quattro ruote, e si pagano per un Legno a due ruote coperto, come per un Legno a quattro ruote scoperto soldi dieci per cadauna Posta, e soldi venti per un Legno coperto a quattro ruote parimenti per ogni Posta di otto miglia geografiche, e proporzionalmente a norma dell' articolo VII. seguente.

IV. Il Governo determina il numero de' Cavalli, con cui i Viaggiatori a due, o a quattro ruote con equipaggio, o senza sono serviti in pianura, ed montagna. Determina pure il numero di Cavalli, di cui deve essere fornita ciascuna Stazione di Posta, e tutte le necessarie discipline, tanto per li Mastri di Posta quanto per i Postiglioni.

V. Se all' arrivo del Viandante mancano alla Posta i Cavalli necessarj al cambio, la Posta li prende dai Vetturini locali, e li paga a norma dell' Articolo I. In man-